

agenzia mensile di
informazione universitaria

Spedizione in abbonamento postale - art. 2,
comma 20/c, legge 662/96 - Filiale di Palermo
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20.6.1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Epifania Giambalvo
Redaz. c/o Miraglia via Piave, 150 D - Palermo
Soc. Coop. "Agora" a r.l. - V.le delle Scienze - Pa

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

Agosto-Ottobre 1999

Anno XVI n. 176-178

notiziario dell'ANDU - Associazione Nazionale Docenti Universitari

"UNIVERSITA' DEMOCRATICA" E' INVIATA GRATUITAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ANDU

IN QUESTO NUMERO -----

= Il ruolo dell'ANDU	1
= La legge approvata, in sede referente, dalla Commissione Cultura della Camera	2
= Documento unitario ai Deputati	3
= Uniti ad ogni costo ?	3
= Dalla legge "omnibus" approvata dal Parlamento	6
= L'Esecutivo nazionale e i Coordinatori di Ateneo dell'ANDU	8
= Come iscriversi all'ANDU	8
= Per un contributo straordinario	8
= Nelle pagine 4 e 5 i moduli per l'iscrizione all'ANDU (da fotocopiare)	

IL RUOLO DELL'ANDU

Non sappiamo se l'impegno unitario che ormai da mesi esprimono la maggioranza delle Organizzazioni della docenza universitaria porterà a dei risultati concreti (approvazione della legge sulla terza fascia dei professori) e se esso continuerà nei confronti della ancora non noto progetto governativo di riforma di tutta la docenza.

In ogni caso da questa esperienza si è già ricavato come sia difficile ma possibile avere e "praticare" una visione generale dell'Università, nonostante il rischio permanente di derive corporative o sub-corporative.

In questo impegno unitario, che ha coinvolto o interessato tantissimi docenti, l'ANDU ha avuto un ruolo non secondario.

La questione della riforma della docenza e i tanti problemi legati all'autonomia degli Atenei e alle riforme in via di attuazione (in primo luogo quella didattica) richiederebbero un ben più consistente impegno di tutti e in questa direzione è indispensabile rafforzare l'ANDU, sul piano dell'elaborazione e sul piano degli iscritti.

La questione degli iscritti ora diventa più importante alla luce del fatto che già nella recente legge approvata (la "omnibus") in via definitiva dal Parlamento - v. a pag. 6 - vengono indicate come uniche partecipanti alla consultazione per definire i criteri per l'incentivazione dei docenti "le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale." Questo, con tutta evidenza, è il primo passo verso una più generalizzata contrattazione che rischia di interessare anche l'intera retribuzione e le mansioni dei docenti universitari.

Da qui l'invito a iscriversi al più presto all'ANDU, facendo aumentare gli attuali circa 400 iscritti a 1.000 iscritti entro quest'anno.

PROPOSTA DI LEGGE AC 5980**APPROVATA DALLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA IN SEDE REFERENTE**

il 5 ottobre 1999

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle universita'

Art. 1.

1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori e' trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e le figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai quali continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di "professori ricercatori".

2. Per l'accesso alla fascia dei professori ricercatori, la procedura di valutazione comparativa gia' prevista per i ricercatori e' integrata con l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato, i professori ricercatori confermati sono esonerati dalla prova didattica, qualora l'abbiano gia' sostenuta.

3. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti i professori ordinari e associati, nonche' quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per le valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario e associato, e in genere quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati.

4. Ai professori ricercatori spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo e' regolato dagli statuti dei singoli atenei. E' escluso l'elettorato passivo per le cariche di preside di facolta' e di rettore.

5. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facolta'.

5-bis. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e la Scuola Centrale Tributaria possono attribuire insegnamenti ed attivita' di ricerca, nell'ambito dei propri fini istituzionali, anche ai professori ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le materie di insegnamento e ricerca, previo nulla osta del consiglio di facolta'.

Art. 2.

1. Negli organi, cui gli statuti demandano la competenza alla revisione statutaria, la rappresentanza del personale docente deve essere comunque equilibratamente assicurata alle tre fasce.

Art. 3.

1. Ai professori associati e' attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per la carica di rettore.

Art. 4.

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facolta' devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facolta'.

ANDU, APU, CIDUM, CISL-UNIVERSITA', CNU, FIRU,
SNALS-UNIVERSITA', SNUR-CGIL, UGL-UNIVERSITA', UIL-PAUR

SULLA LEGGE APPROVATA DALLA COMMISSIONE CULTURA

Ai Deputati,

il 5 ottobre 1999 la Commissione Cultura della Camera ha approvato, in sede referente, la legge istitutiva della terza fascia dei professori universitari (AC. 5980), già approvata - in sede legislativa - dalla Commissione Istruzione del Senato.

L'iter della legge è stato lungo e tormentato.

Dagli iniziali disegni di legge presentati al Senato nel luglio dell'anno scorso, si è pervenuti finalmente ad un testo che, pur non completamente soddisfacente, se approvato, rappresenterebbe un riconoscimento per l'attività e il ruolo effettivamente svolti dai professori associati e dai ricercatori e renderebbe più agevole la riforma dello stato giuridico di tutta la docenza universitaria.

L'approvazione del progetto di legge da parte della Commissione Cultura significa chiaramente che anche alla Camera è stato preso atto che si tratta di un provvedimento atteso dall'Università e che, come dichiarato anche dal Governo, renderebbe più facile il cammino della riforma didattica. Inoltre con l'approvazione definitiva di questa legge si eliminerebbero gli effetti delle sentenze del Consiglio di Stato e di alcuni Tar che hanno bloccato gli Statuti di alcuni Atenei (Roma 1, Palermo, Perugia) e che rischiano di coinvolgere le altre Università.

L'urgenza di approvare in via definitiva la legge suddetta e l'imminenza della sessione di bilancio rendono, a nostro avviso, indispensabile che le Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio e Lavoro diano subito i prescritti pareri e che la Commissione Cultura la esamini in sede legislativa.

In tale sede si auspica che vengano apportate due sole modifiche per ripristinare quanto previsto da precedenti versioni della legge che, a nostro avviso, la renderebbero più coerente e più equa.

In concreto si chiede che:

1. vengano esclusi dalla prova didattica per i concorsi ad associato i ricercatori e le figure equiparate di cui all'art. 1, comma 1, in analogia con quanto previsto per gli attuali associati nei concorsi ad ordinario;
2. si definisca nella legge l'elettorato passivo per i professori ricercatori, in analogia con quanto previsto all'art. 3 per i professori associati.

Roma, 11 ottobre 1999

UNITI AD OGNI COSTO ?

dal documento del 20 settembre 1999 di Cipur, Cnu e Uspur che stanno federandosi:

"Il CIPUR ritiene che il testo approvato dal Senato debba essere in via pregiudiziale migliorato in alcuni punti ritenuti irrinunciabili, ed è fortemente critico perché, in tale legge, non si tocca per niente il rapporto economico, e molto poco quello normativo tra ordinari ed associati, pur adempiendo questi ultimi alle stesse funzioni e mansioni degli ordinari.

Il CNU ritiene che, pur non rappresentando il massimo, è opportuno che diventi legge dello Stato anche nel testo approvato dalla 7^a Commissione del Senato.

L'USPUR ritiene che non è moralmente corretto né accettabile secondo Costituzione l'immissione dei ricercatori nel ruolo dei professori, in quanto i ricercatori hanno sostenuto una prova concorsuale non con la finalità di entrare nel ruolo dei professori universitari."

DELEGA da inviare o consegnare all'Amministrazione dell'Universita' di appartenenza

ANDU

Associazione Nazionale Docenti Universitari

Esecutivo nazionale ANDU: indirizzo postale: CP 491 Palermo Centrale - 90100 Palermo;

sede legale: via Piave 150/D - 90128 Palermo = fax 091 6575073

Codice Fiscale: 97138480823

All'Amministrazione dell'Universita' di

Oggetto: Delega per la riscossione dei contributi sindacali.

La/Il sottoscritta/o

.....

nata/o a il e residente

a in via

dipendente universitario di ruolo presso questo Ateneo con la qualifica di

.....

sottoscrivendo il presente atto aderisce, con decorrenza immediata, all'ANDU, Associazione Nazionale Docenti Universitari, e autorizza gli organi sociali al compimento degli atti conseguenti alla propria adesione.

Inoltre, con il presente atto di adesione, la/il sottoscritta/o delega l'Amministrazione dell'Universita' dalla quale dipende ad effettuare la trattenuta mensile di lire 6.000 (seimila) sul proprio trattamento economico a favore dell'ANDU, Associazione Nazionale Docenti Universitari, ai sensi delle leggi vigenti per contributi i sindacali

Tale quota dovra' essere accreditata, tramite bonifico bancario, sul c/c n. 410.577.00 del BANCO DI SICILIA, Agenzia 33 Palermo, Viale delle Scienze, 90128 Palermo, ABI 1020 - CAB 4683, intestato all'ANDU.

Data

Firma per esteso

*Questa scheda va compilata e inviata o consegnata all'Amministrazione dell'Universita' di appartenenza
o consegnata al Coordinatore dell'ANDU del proprio Ateneo*

SCHEDA di adesione da inviare all'Esecutivo nazionale dell'ANDU

ANDU

Associazione Nazionale Docenti Universitari

Oggetto: Domanda di adesione.

La/Il sottoscritta/o

.....
nata/o a il e residente

a in via

dipendente universitario di ruolo presso l'Universita' di

con la qualifica di

sottoscrivendo il presente atto aderisce, con decorrenza immediata, all'ANDU - Associazione Nazionale Docenti Universitari - e autorizza gli organi sociali al compimento degli atti conseguenti alla propria adesione.

Inoltre, con il presente atto di adesione, la/il sottoscritta/o delega l'Amministrazione dell'Universita' dalla quale dipende ad effettuare la trattenuta mensile di lire 6.000 (seimila) sul proprio trattamento economico a favore dell'ANDU - Associazione Nazionale Docenti Universitari -, ai sensi delle leggi vigenti per i contributi sindacali

Tale quota dovra' essere accreditata, tramite bonifico bancario, sul c/c n. 410.577.00 del BANCO DI SICILIA, Agenzia 33 Palermo, Viale delle Scienze, 90128 Palermo, ABI 1020 - CAB 4683, intestato all'ANDU.

Data

Firma per esteso

Indirizzo presso l'Ateneo:

DIP./IST. di

Via n.

Cap Citta' Prov.

tel fax

Facolta'

e-mail

desidero ricevere l'Agenzia 'Universita' Democratica' per e-mail e/o per posta

*Questa scheda va inviata all'Esecutivo nazionale dell'ANDU
tramite posta (ANDU - CP 491 Palermo Centrale - 90100 Palermo) o fax (091 6575073).*

DALLA LEGGE APPROVATA IN VIA DEFINITIVA DAL SENATO IL 29.9.1999

Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA UNIVERSITARIA

Art. 1 (Nuclei di valutazione interna degli atenei)

1. Le universita' adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna universita' da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle universita', denominato "nucleo di valutazione di ateneo", composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le universita' assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e al Comitato per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Le universita' che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria, nonche' delle quote di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. Qualora il nucleo di valutazione di un ateneo non trasmetta al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi determinato, al medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4.

Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario) *(omissis)*

Art. 3 (Disposizioni per le universita' non statali) *(omissis)*

Art. 4 (Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari)

1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato. Il fondo e' ripartito tra gli atenei secondo criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. I contributi erogati alle universita' ai sensi del presente articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

commi 2, 3,4,5 *(omissis)*

Art. 5 (Assegni di ricerca e scuole di specializzazione) *(omissis)*

segue da pag. 6

Art. 6 (Disposizioni per l'autonomia didattica)

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' sostituito dal seguente: "6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attivita' didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre universita', l'anticipo della decorrenza puo' essere disposto solo sulla base di un accordo tra le universita' interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facolta' di provenienza."

commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (omissis)

Art. 7 (Disposizioni per gli organi collegiali del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) (omissis)

Art. 8 (Disposizioni in materia di personale universitario)

1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo delle universita' e' di tipo subordinato, con trattamento economico determinato in conformita' a criteri e parametri individuati con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.

Commi 2, 3, 4, 5, 6 (omissis)

7. E' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 de decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'articolo 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati.

Commi 8, 9 (omissis)

10. Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale e' ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Commi 11, 12 (omissis)

Art. 9 (Interventi di edilizia universitaria e per la rete museale scientifica) (omissis)

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA (omissis)

CAPO III - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO (omissis)

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12 (Copertura finanziaria) (omissis)

Art. 13 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'ESECUTIVO NAZIONALE DELL'ANDU

Alessandra Ciattini - univ. Roma 1 - tel. 06 49913803 - mail: stgarro@tin.it (Ciattini).
Mariano Giacchi (segretario dell'Esecutivo) - univ. Siena - tel. 0577 263271 - mail: giacchi@unisi.it.
Enrica Martinotti - univ. Pisa - tel 050 24092 - mail: emartin@farm.unipi.it.
Nunzio Miraglia (coordinatore nazionale) - univ. Palermo - tel. 091 6568417 - mail: anduesec@tin.it.
Paola Mura - univ. Padova - tel. 049 8274928 - mail: mura@ipdunidx.unipd.it.

Per qualsiasi comunicazione: tel. 091 599833 - fax 091 6575073 - mail: anduesec@tin.it.
Recapito postale dell'ANDU: CP 491 Palermo Centrale - 90100 Palermo.

ELENCO DEI COORDINATORI DI ATENEO DELL'ANDU

Bari: Francesco PINTO - 080 tel. 5442830 - fax 5442822 - mail: pinto@mailbox.media.it.
Camerino: Nazzareno LUCARINI - 073 tel. 403239 - fax 636216 - mail: lucarini@cambio.unicam.it.
Catania: Annamaria PANICO - 095 tel. 580531 - fax 222239 - mail: panico@mbox.unict.it.
Firenze: Luciano BARBI - 055 tel. 2757883 - fax: 212083 - mail: barbi@dicos.unifi.it.
L'Aquila: Diane PONTEROTTO-0862 tel. 432125 - fax 432113-mail: ponterotto@vaxaq.cc.univaq.it.
Lecce: Alfredo CASTELLANO - 0832 tel. 320550 - fax 320547 - mail: castellano@mvxle2.unile.it.
Messina: Franco CARUSO - 090 tel. 393897 - fax 090 393897 - mail: fcaruso@isengard.unime.it.
Milano St.: Pietro VELIO - tel. 02 55033384 - mail: pietro.velio@unimi.it.
Padova: Gianumberto CARAVELLO - 049 tel. 8275385 - fax 8275395 - mail: caravel@ux1.unipd.it.
Palermo: Francesco MUSACCHIA - 091 tel. 591614 - fax 484035 - mail: effemme@unipa.it.
Pavia: Silvano ROMANO - 0382 tel. 507471 - fax 507563 - mail: Silvano.Romano@pv.infn.it.
Perugia: Anna Lorenzini - 075 tel. 5855020 - fax 5855024 - mail: annalor@dipmat.unipg.it
Pisa: Enrica MARTINOTTI - 050 tel. 24092 - fax 40517 - mail: emartin@farm.unipi.it. ✉
Roma 1: Alessandra CIATTINI - 06 tel. 49913803 - fax 0630600316 - mail: stgarro@tin.it (Ciattini).
Siena: Mariano GIACCHI - 0577 tel. 263271 - fax 40519 - mail: giacchi@unisi.it.
Torino Pol.: Silvia BELFORTE - 011 tel. 5644363 - fax 5644374 - mail: bcbors@polito.it.

Ai Coordinatori di Ateneo ci si puo' rivolgere anche per l'iscrizione all'ANDU.

= Per qualsiasi comunicazione all'Esecutivo nazionale dell'ANDU: tel. 091 599833 - fax 091 6575073 - mail: anduesec@tin.it.. Recapito postale dell'ANDU: CP 491 Palermo Centrale - 90100 Palermo.

PER ISCRIVERSI ALL'ANDU

Per iscriversi all'ANDU e' necessario compilare i 2 moduli (da fotocopiare) che si trovano nelle pagine 4 e 5 di questa Agenzia: il primo per la delega all'amministrazione della propria Universita' e il secondo per l'adesione.

Il **modulo per la delega** va consegnato o spedito all'amministrazione della propria Universita' o consegnato al Coordinatore dell'ANDU del proprio Ateneo.

Il **modulo per l'adesione** va inviato all'Esecutivo nazionale dell'ANDU per posta (ANDU - CP 491 Palermo Centrale - 90100 Palermo) o per fax (091 6575073).

Il testo dello Statuto provvisorio dell'ANDU sara' inviato per posta ordinaria o elettronica a coloro che ne faranno richiesta.

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Chi volesse sostenere l'attivita' dell'ANDU anche attraverso l'invio di un contributo volontario straordinario puo' farlo seguendo una delle seguenti modalita':

- **bonifico bancario** sul c/c n. 410.577.00 del BANCO DI SICILIA, Agenzia 33 Palermo, Viale delle Scienze, 90128 Palermo, ABI 1020 - CAB 4683, intestato all'ANDU;

- **assegno non trasferibile** intestato a: ANDU - Associazione Nazionale Docenti Universitari (inviare l'assegno a: ANDU - CP 491 Palermo Centrale - 90100 Palermo);

- **vaglia postale** intestato: ANDU c/o Nunzio Miraglia, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Viale delle Scienze - 90128 Palermo.